



GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° 106/83 DEL

DIREZIONE: PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA

UFFICIO: Attività Tecniche Ecologiche

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione Integrata Ambientale

DITTA: LATERIZI VALPESCARA s.r.l.

Sede impianto: via Aterno, 259 loc. Brecciarola (CH)

Attività svolta: Produzione di Laterizi

Codice IPPC: 3.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004

VISTO il D.Lgs 59/05 - che modifica e sostituisce il D.Lgs 372/99 - recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 1 comma 2;

VISTO il DM 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.M. 24/04/08 inerente “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18/02/2005”;

VISTA la Legge regionale 17 del 24.11.2008 recante “Norme regionali contenenti l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 58 del 13 febbraio 2004 che ha individuato la Direzione Regionale Turismo Ambiente, Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99 concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” afferente l’approvazione della modulistica e dei calendari per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;

VISTA la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica ed integrazione;

VISTA la DF3/78/04 che affida l’incarico di consulenza tecnico-scientifica all’Agenzia per la Tutela dell’Ambiente - ARTA - nell’ambito della Linea Progettuale 4 “Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC”;

VISTA la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante “Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento”;

VISTA la Deliberazione n.997 del 08.10.2007 recante “Delibera di Giunta Regionale n.461/06 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: D.lgs 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Modifica”;

CONSIDERATO che la “Autorizzazione avente valore di Autorizzazione Integrata Ambientale”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 59/2005 e dall’art. 8, All. B, della DGR 461 del 03/05/2007 come modificata dalla DGR 997 del 08/10/2007, proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti e che la stessa ha durata massima di 1 anno;

DATO ATTO che l’Autorizzazione avente valore di Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce autorizzazione alla prosecuzione delle attività nel rispetto della normativa vigente ai sensi del D.l n.180/07, così come modificato dalla L. 243/07, e che solo con il presente provvedimento viene rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art.5 del D.lgs 59/05;

VISTA la DGR n.233 del 26/03/08 recante “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 03 maggio 2006 avente ad oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica e integrazione”.

VISTA la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1) , 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;

VISTA la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta **LATERIZI VALPESCARA s.r.l.** nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, assunta al protocollo regionale n. 3307 del 04.04.2005, relativa all’impianto di produzione di Laterizi, sito in via Aterno, 259 loc. Brecciarola (CH);

DATO ATTO che l’attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato I del D.Lgs 59/05, punto 3.5 “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³”.

DATO ATTO che l’impianto risulta essere “impianto esistente” così come definito dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 59/05;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 59/05, è stato dato avvio del procedimento in data 19.03.2007 con Prot. n. 4095/DIR/aia;

DATO ATTO che la Ditta ha attivato la fase di evidenza pubblica, così come previsto al punto 7 dell’art.5 del D.lgs 59/05, nei termini ivi stabiliti e che, durante questa fase, non si è registrato nessun accesso agli atti, ne sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento dell’acconto sulle spese istruttorie così come previsto dalla DGR n. 686 del 09.08.2004;

VISTA la nota del Comune di Chieti datata 27.06.2008 nella quale si richiedeva ai fini dell’espressione del parere urbanistico integrazione della documentazione con il calcolo della ricaduta degli inquinanti e copia degli eventuali titoli abilitativi posseduti in materia urbanistica ed edilizia;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 commi 10 e 11 del D.Lgs 59/05, in data 30 giugno 2008 si è tenuta la Conferenza dei Servizi conclusiva del procedimento nella quale, essendo stato verificato il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle norme di qualità ambientale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 59/05, è stato espresso “parere favorevole” al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, fatto salvo il parere del Sindaco del Comune di Chieti relativamente agli aspetti urbanistici e sanitari;

VISTA la documentazione integrativa inoltrata dalla ditta a seguito della Conferenza dei Servizi conclusiva riguardante la documentazione urbanistica ed edilizia e lo studio di ricaduta degli inquinanti assunta rispettivamente ai prot. Regionali n. 20407/EN/AIA del 13/08/08 e n. 3962/EN/AIA del 19/02/09.;

VISTA la nota del Comune di Chieti datata 17.03.2009 e assunta al protocollo regionale n.6524/EN-AIA del 20.03.2009 nella quale si esprime parere favorevole;

VISTA la visura camerale della ditta datata 01.08.2008 rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti, contenente dicitura antimafia, assunta al prot. reg. n. 20407 /EN-aia del 13.08.2008;

DATO ATTO che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 59/05 sono tutti soddisfatti;

VISTA l'Autorizzazione Avente valore di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/83 del 30 ottobre 2007 rilasciata alla Ditta ai sensi del comma 1 art. 9 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59, la quale ha durata massima di un anno a decorrere della data di emanazione della stessa ovvero fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

DATO ATTO che a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto, a far data dal suo rilascio, ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione e che in ogni caso, il presente provvedimento sostituisce tutte le autorizzazioni elencate nell'allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare essa sostituisce:

Emissioni in atmosfera

Richiesta di autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 datata 28.06.1989.

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

RILASCIATA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta **LATERIZI VALPESCA s.r.l.**, di seguito denominata Gestore, con sede legale in via Aterno, 259 loc. Brecciarola (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di produzione di Laterizi, di cui al punto 3.5 dell'allegato I, sito in via Aterno, 259 loc. Brecciarola (CH);

Art. 2

La presente autorizzazione è concessa, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento mediante consegna a mano al Legale Rappresentante o suo delegato. Successive modifiche degli impianti, rinnovi e riesame costituiscono modifiche al presente provvedimento;

Art. 3

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.11 comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 59/2005;

Art. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 11 D. Lgs.59/05;

Art.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all' allegato I

a) I valori riportati nella seguente tabella 1 costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

Tabella 1

PUNTO DI EMISSIONE	Nuova numerazione	Numerazione ex DPR 203/88	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nm ³ /h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni limite mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione (m)	Solo se previsto tenore di				
						h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		ossigeno	Vapore acqueo			
E01			Forno di cottura laterizi	9	30.000			120	--	Polveri	10	0,30	90	1					
												Ossidi di azoto (come NOx)	80					2,40	720
												Ossidi di zolfo (come SOx)	20					0,60	180
												Fenoli e aldeidi	14					0,42	126
												SOV (come C totale)	50					1,50	450
												CO	100					3,00	900
												Nichel (come Ni)	0,5					0,02	4,5
												Cromo (come Cr III)	2					0,06	18
												Piombo (come Pb)							
												Rame (come Cu)							
Zinco (come Zn)	3	0,09	27																
Cloro, composti inorganici (come HCl)	5	0,150	45																
Fluoro, composti inorganici (come HF)	3,5	0,11	32																
E02			Essiccatore (interno)	10	45.000			50	--	Polveri	5	0,23	67,5	1,6			18%		
												Ossidi di azoto (come NOx)	45					2,03	607,5
												Ossidi di zolfo (come SOx)	10					0,45	135
												Nichel (come Ni)	0,5					0,02	6,75
												Cromo (come Cr III)	1					0,05	13,5
												Piombo (come Pb)							
												Rame (come Cu)							
												Zinco (come Zn)	2					0,09	27
												Fenoli e aldeidi	14					0,63	189
												SOV (come C totale)	50					2,25	675
Cloro, composti inorganici (come HCl)	5	0,225	67,5																
Fluoro, composti inorganici (come HF)	3,5	0,16	47,25																
CO	100	4,50	1350																
E03			Essiccatore (interno)	10	45.000		50	--	Polveri	5	0,23	67,5	1,6				18%		
											Ossidi di azoto (come NOx)	45						2,03	607,5

Tabella 1

PUNTO DI EMISSIONE	Nuova numerazione	Numerazione ex DPR 203/88	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni limite mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione (m)	Solo se previsto tenore di		
						h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		ossige	Vapor no	
			emergenza e sicurezza														

Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/2006

Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni in Atmosfera

La metodologia di misurazione delle concentrazioni delle emissioni in atmosfera è quella prevista dalla **LG MTD-Linee Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale n° 135 del 13 Giugno 2005.

b) Prescrizioni

- Riguardo al parametro CO di tutti i camini autorizzati si prescrive un monitoraggio quadrimestrale per un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, per determinare l'effettivo valore di emissione. Al termine del monitoraggio di un anno dal rilascio dell'AIA la ditta è tenuta a presentare un quadro riassuntivo delle emissioni con i valori delle concentrazioni effettive e riscontrate nel corso di tale monitoraggio.
- Per il forno e l'essiccatore si prescrive un monitoraggio quadrimestrale, per un anno dalla data di rilascio dell'AIA, della concentrazione dei metalli riportati nel quadro riassuntivo, per verificare la loro concentrazione nelle emissioni, così come previsto dalle MTD;
- Nel primo anno dal rilascio dell'AIA si propone di effettuare un monitoraggio degli inquinanti quadrimestrale dei parametri previsti nella tabella 1 per tutti i punti di emissione. Se, sulla base delle misure, si evince la stabilità dei valori di emissione e non si rilevano criticità legate ai metalli, il monitoraggio successivo potrà essere semestrale; in caso contrario, si propone il monitoraggio in continuo per i parametri soggetti ad oscillazioni.
- Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
- I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza.
- I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.

c) Emissioni diffuse

Per l'impianto di produzione laterizi e per la connessa attività di cava il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni generali, laddove applicabili:

1. Nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
2. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
3. Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
4. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.
5. Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la

- più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.
6. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.
 7. La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

Il Gestore entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve produrre una procedura per la gestione delle emissioni diffuse nell'attività di cava contenente:

- Localizzazione delle aree su planimetria e impianti dai quali si originano emissioni diffuse;
- Descrizione dei sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni diffuse provenienti dall'attività di cava e dall'impianto alla luce di quanto disposto all'Allegato V alla parte V del D.lgs 152/06;
- Descrizione delle modalità di utilizzo e manutenzione dei sistemi di abbattimento/contenimento;
- Descrizione delle modalità di registrazione delle manutenzioni;
- Indicazioni della frequenza e tempistiche di utilizzazione dei sistemi di abbattimento/contenimento e della manutenzione.
- Descrizione dei sistemi di mitigazione adottati o che si intende adottare dell'emissioni diffuse residue.

Art.6 EMISSIONI IDRICHE

Per la planimetria relativa ai punti di emissione si rimanda all' allegato II

a) L'unico scarico dello stabilimento è uno scarico di acque meteoriche denominato S1 che recapita sul fiume Pescara..

Art. 7 RIFIUTI

Per le planimetrie relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti si rimanda all'allegato III

a) Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall'Azienda e la loro modalità di stoccaggio.

L'Azienda si avvale delle disposizioni previste lett. m – comma 1 – art. 183 del D. lgs. 152/06 relativo al deposito temporaneo dei rifiuti.

Codice CER	Descrizione del Rifiuto	Area di stoccaggio	modalità di stoccaggio
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati.	AS03	Fusti da 200 l
150102	Imballaggi in plastica	AS02	Sacchi
170405	Ferro e acciaio	AS01	Cassone scarrabile 10 mc

Nello stabilimento viene prodotto anche il rifiuto CER 140603* (Altri solventi e miscele) tale rifiuto non viene gestito, come è stato specificato dalla ditta nel verbale della conferenza dei servizi del 30.06.2008, in quanto "la ditta fornitrice del solvente ritira direttamente il solvente esausto al momento dell'introduzione del solvente fresco".

b) prescrizioni :

- almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti, laddove necessario;
- ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella 3 il Gestore deve comunicare preventivamente all'autorità competente e Dipartimento Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l'ubicazione dello stoccaggio del rifiuto; in particolare qualora sussista la necessità di gestire il rifiuto dal codice CER 140603* il Gestore ne dà comunicazione secondo quanto sopra previsto;
- Il gestore deve tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.
- I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati.
- I recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
- I contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
- Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche).
- Nello specifico, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura o copertura superiore.
- Gli oli usati devono essere gestiti in conformità con gli obblighi previsti per i detentori dall'art. 6 del D.Lgs 95/92 e lo stoccaggio deve avere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.
- La metodica da utilizzare per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti è quella dell'allegato 2 al DM 31.01.2005.

Art 8

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 5,6,7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

A) ACQUE METEORICHE

Entro i termini stabiliti dalla LR 17/08 l'azienda dovrà adeguarsi a quanto ivi previsto, qualora più restrittivo di quanto già contenuti nel presente provvedimento.

Nel caso vengano già rispettati tutti i requisiti l'azienda è tenuta a produrre la dichiarazione espressa nella forma dell'autocertificazione ex DPR n.445/00, attestante la congruenza alla LR 17/08, che dovrà essere inviata a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale.

B) ACQUE SOTTERRANEE

Nel sito sono presenti cinque piezometri di monitoraggio: S1, S2, S3, S4 ed S5 (monte idrogeologico). Il gestore è tenuto ad effettuare con frequenza semestrale il monitoraggio dei

piezometri compatibilmente alla presenza di acqua per la ricerca di idrocarburi pesanti e metalli pesanti.

C) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

	Punto di emissione	parametro	Frequenza controlli	
EMISSIONI IN ATMOSFERA	E01, E02, E03, E04	Polveri totali	Quadrimestrale primo anno dal rilascio dell'AIA	Semestrale (da verificare in seguito ai risultati del primo anno)
		NO _x		
		SO _x		
		Fenoli e aldeidi		
		SOV come COT		
		CO		
		Ni		
		Cr III		
		Pb		
		Cu		
		Zn		
		Cloro come HCl		
		Fluoro come HF		
EMISSIONI IDRICHE	Scarico S1	Solidi sospesi	Quadrimestrale prima dell'istallazione dell'impianto di sistema di gestione delle acque di prima pioggia	Semestrale dopo dell'istallazione dell'impianto di prima pioggia
		Idrocarburi totali		
		Saggio di tossicità acuta		
		Zinco		
		Cromo totale		
ACQUE SOTTERRANEE	piezometri presenti nella relazione geologica	Idrocarburi pesanti e metalli pesanti	semestrale	
EMISSIONI SONORE			biennale	

FATTORI DI EMISSIONE ANNUI (da controllare e calcolare con frequenza annuale)

Matrice	parametro	PRODOTTO FINITO laterizi	FATTORE DI EMISSIONE Kg/tonn
ARIA	Polveri totali		
	NOx		
	SOx		
	Fenoli e aldeidi		
	SOV come COT		
	CO		
	Ni		
	Cr III		
	Pb		
	Cu		
	Zn		
	Cloro come HCl		
	Fluoro come HF		

CONSUMI SPECIFICI (da controllare e calcolare con frequenza annuale)

parametro	Valore	Unità di misura	Produzione laterizi (tonn/anno)	Consumo specifico	Unità di misura
energia termica		MWh/anno			MWh/tonn
Energia elettrica		MWh/anno			MWh/tonn
Acqua industriale		mc			Mc/tonn
Argilla		tonn			Tonn/tonn

- c1. Si richiede al Gestore di comunicare all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno corrente, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.
- c2. Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore deve trasmettere all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo.
- c3. In caso di superamento dei limiti stabiliti dalla presente autorizzazione, il Gestore deve darne comunicazione entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA.

d) GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

d1 – Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato di seguito:

AVVIO E ARRESTO DELL'IMPIANTO

Il forno di cottura lavora in continuo durante tutto l'anno tranne per un periodo di 60-80 giorni in cui viene effettuata la manutenzione ordinaria. il tempo di raggiungimento delle condizioni di regime è di circa 80 ore, come pure per l'interruzione dell'esercizio. il tempo necessario affinché cessino le emissioni in atmosfera dopo l'interruzione dell'esercizio dell'impianto è di circa 3 ore.

EMISSIONI FUGGITIVE

In caso di emissioni fuggitive l'impianto viene arrestato immediatamente

MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE

Laterizi Valpescara ha già in atto procedure specifiche per limitare l'inquinamento durante le condizioni di emergenza.

In caso di emergenza viene attivato il generatore di corrente, alimentato a gasolio.

In caso di sversamenti accidentali di oli o rifiuti liquidi, l'azienda ha previsto una procedura in cui si provvede immediatamente ad assorbire la perdita mediante materiale assorbente, che deve poi essere smaltito come rifiuto.

Per le emergenze, relativamente agli incendi, si precisa che l'impianto è dotato di certificato di prevenzione incendi, per l'attività 73- fornace di cui al DM 16.02.1982. L'impianto dispone in base alle normative vigenti del piano di emergenza per gli incendi.

Accensione forno (una volta l'anno): in questo caso l'essiccatoio è in piena funzione mentre il forno non è in grado di fornire l'aria esausta calda necessaria, pertanto nel periodo transitorio, fino a che non si raggiungono le condizioni di regime nel forno, è necessario attivare il bruciatore ausiliario a metano.

Fermo dell'essiccatoio durante il normale ciclo produttivo: in questo caso, per permettere l'accesso all'essiccatoio e ripristinare le condizioni di esercizio, è necessario abbassare la temperatura all'interno dello stesso; di conseguenza è necessario interrompere il flusso di gas caldi provenienti dal forno (aria esausta calda di recupero) agendo sulla valvola di intercettazione e, quindi, sulla valvola di sicurezza di espulsione in atmosfera

ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO

In caso di arresto definitivo dell'impianto si procede alla bonifica delle aree, prima di adibirle ad altro uso.

d2 - Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive e arresto definitivo dell'impianto in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;

d3 – Il Gestore in caso di malfunzionamento o interruzione degli impianti ne dà comunicazione tempestiva all'Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA, indicando ove possibile le cause e i tempi di ripristino del normale funzionamento. Il Gestore, ad integrazione del Piano di "Gestione impianti in condizioni di emergenza" presentato, stabilisce le modalità ed i tempi di comunicazione delle emergenze a seconda della pericolosità specifica dei malfunzionamenti;

d4 – Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

e) PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

- e1. L'Azienda ha proposto i seguenti interventi migliorativi: Completamento del sistema automatico di controllo del forno(entro 3 anni); Procedura gestionale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del forno e dell'essiccatoio(entro 3 anni);
- e2. l'attuazioni degli interventi non già avviati dovrà preventivamente essere comunicata all'autorità competente.
- e3. Annualmente, contestualmente al report di cui al precedente punto **c2**, occorre inviare un aggiornamento di tale piano.

Art 9

PRESCRIZIONI GENERALI

a) ADEGUAMENTO IMPIANTO

- a.1) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Dipartimento Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;
- a.3) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

b) GESTIONE DELL'IMPIANTO A REGIME

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) Il Gestore deve annotare, a firma del Gestore dell'Impianto, su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati: orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'impianto.

c) LIMITI E CONDIZIONI DA RISPETTARE

- c.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;
- c.2) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni,

il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

- d.1) Entro i sei mesi antecedenti la cessazione definitiva delle attività, il gestore dell'impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
- d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

e) MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

- e.1) In caso di modifica dell'impianto si applica quanto disposto all'art. 10 del D. lgs 59/05;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'Impianto deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all' Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA.
Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l'esito all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 269, comma 14.

ART. 10

TABELLA RIEPILOGATIVA DI APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)

MTD	APPLICAZIONE	NOTE
Impiego di materie prime seconde e rifiuti non pericolosi, in parziale sostituzione delle materie prime convenzionali	NO	Non applicabile
Lavorazione delle materie prime in condizioni umide	SI	
Chiusura dei convogliatori e dei miscelatori di materie prime	NO	L'argilla viene impiegata a umido
Confinamento delle operazioni di miscelazione, macinazione e vagliatura	SI	
Utilizzo di sistemi di trattamento fumi (filtri a maniche autopulenti e a umido)	NO	Valori di emissione bassi
Recupero di calore dalle zone di raffreddamento dei forni di cottura	SI	Un importante recupero di energia viene effettuato prelevando e portando l'aria calda dalla zona di raffreddamento del forno all'essiccatoio.

MTD	APPLICAZIONE	NOTE
Ottimizzazione della circolazione dell'aria di essiccazione	SI	
Aggiunta di additivi non plastici nell'impasto, per ridurre il tempo di essiccazione	NO	
Controllo automatico degli essiccatoi	SI	
Impiego di bruciatori ad alta velocità per una maggiore efficienza di combustione ed un migliore scambio termico	SI	
Aggiunta di polverino di carbone come combustibile nel corpo ceramico	NO	A causa della tipologia di argilla e di processo
Miglioramento dell'isolamento termico e delle tenute del forno	SI	
Aggiunta all'impasto di agenti porizzanti (contributo energetico e riduzione della massa unitaria)	NO	Per la tipologia del prodotto finale
Controllo automatico del profilo termico dei forni		In via di completamento(entro 3 anni)
Impiego di argilla ad alto contenuto di calcare, o aggiunta all'impasto di calcare in polvere, per la ritenzione del fluoro e dello zolfo	NO	A causa della tipologia di argilla impiegata
Ricircolo gas di combustione nel forno	SI	
Rimozione fluoruri, ossidi di zolfo, cloruri con filtri o adsorbimenti a secco costituiti da letti di carbonato di calce o idrossido di calce	NO	L'azienda dichiara che l'argilla utilizzata non contiene quantità significative di tali sostanze, né vengono aggiunti additivi che li contengono.
Rimozione di sostanze organiche nei gas	NO	L'azienda dichiara che l'argilla utilizzata non contiene quantità significative di tali sostanze, né vengono aggiunti additivi che li contengono.

Art. 11

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

Art. 12

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell'Allegato II del D.Lgs 59/05 come prorogate dall'Autorizzazione Avante valore di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 08/83 del 30 ottobre 2007rilasciata al Gestore ai sensi del comma 1 art. 9 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59;

In particolare nel caso di specie essa sostituisce:

Emissioni in atmosfera

Richiesta di autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 datata 28.06.1989.

Art. 13

Il gestore ai fini del rinnovo dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Art. 14

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

Art. 15

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05 con la seguente cadenza temporale:

- biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti
- annuale per gli scarichi idrici
- visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato l'uso efficiente dell'energia.

Il controllo effettuato dall'ARTA sostituisce l'autocontrollo periodico, per i parametri autorizzati, prescritto nel Piano di Monitoraggio e controllo approvato dalla presente Autorizzazione ed è a carico del Gestore; ad ogni modo il numero dei controlli effettuati durante l'anno resta invariato.

La Regione, ove acquisisca informazioni da autorità preposte alla vigilanza e controllo di situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 16

Il gestore, ove non avesse già provveduto, è tenuto a versare il conguaglio delle spese istruttorie secondo quanto previsto dal DM 24/04/08 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/09/08 così come recepito con DGR n.1154 del 27/11/08 e DGR n.34 del 14.02.2009, fornendo altresì riscontro del versamento secondo le modalità ivi previste.


Art. 17

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta **LATERIZI VALPESCA s.r.l.** sede legale in via Aterno, 259 loc. Brecciarola (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.


L'ESTENSORE
(Renzo Nicolino Iride)



IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Iris Flacco)



L'AUTORITA'
COMPETENTE
(Arch. Antonio Sorgi)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:
